

Per imprese petrolifere ed elettriche l'Ires al 33%

Effetto «Robin» sull'energia

Luca Gatani

Arriva al traguardo la sovrapposta Ires per le imprese petrolifere ed elettriche (la cosiddetta «Robin Tax»). Rispetto al testo originario di fine giugno, viene, però, escluso dal prelievo chi produce elettricità con fonti rinnovabili e si introducono correzioni tecniche per i gruppi societari.

Le società di capitali che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, gas naturale, nonché della produzione o commercializzazione di energia elettrica dovranno assoggettare il proprio reddito all'Ires maggiorata del 5% (in totale 33%) se, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro. Se il contribuente opera anche in settori diversi da quelli sopra indicati, l'addizionale si applica solo se i ricavi conseguiti dalle attività

petrolifere o elettriche superano il 50% del totale dei ricavi. La prevalenza, nel silenzio della legge, è tale da far scattare la maggiore imposta su tutto il reddito della società, compreso quello generato dalle attività differenti e anche se, in termini di utile, l'importo più elevato non

potrebbe colpire società che ricavano dal petrolio poco più di 12,5 milioni, laddove abbiano un analogo ammontare di proventi da attività diverse.

L'addizionale, che si applica dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non riguarda le imprese che producono elettricità mediante impiego prevalente di biomasse, con fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Il testo definitivo chiarisce le regole per i gruppi societari che utilizzano il consolidato o la trasparenza fiscale: l'Ires viene versata dalla consolidante (o dalla partecipante) anche sul reddito delle società figlie. In questi casi, l'addizionale si trasforma in un'imposta autonoma che viene applicata e versata dai singoli soggetti interessati, senza trasferire l'onere alla partecipante.

Per le società petrolifere e di una trasparente, invece, il calcolo avviene solo sul proprio reddito senza considerare quello attribuito dalla partecipante.

IRITOCCHI

Escluse dalla sovrapposta le aziende che utilizzano fonti rinnovabili Consolidato e trasparenza con regole su misura

proviene dai settori sottoposti a Robin Tax.

Sempre per le società che svolgono più attività dovrà essere chiarito se la soglia di 25 milioni riguarda il contribuente (come risulta dall'interpretazione letterale) o i ricavi prodotti dalle sole attività rilevanti. Se prevarrà la prima tesi, l'addizionale

Fa parte della «Robin Tax» anche l'introduzione di un nuovo metodo con cui le imprese petrolifere, ma non quelle elettriche, dovranno valorizzare le rimanenze ai fini fiscali, metodo che, in epoche di prezzi crescenti, porta a un'anticipazione delle imposte sul reddito. La penalizzazione non scatta per chi ha ricavi entro la soglia prevista per gli studi di settore.

La valutazione, ancorché il criterio di bilancio sia differente, si dovrà effettuare, a partire da Unico 2009, sulla base del costo medio ponderato delle merci o del cosiddetto Fifo ("primo entrato, primo uscito"); in pratica le giacenze verranno quantificate utilizzando i costi di acquisto o produzione più recenti. Per chi applicava il Lifo (che valorizza le merci ai costi più recenti), si genererà, nell'esercizio 2008, un maggior importo di rimanenze finali che verrà tassato con un'imposta sostitutiva del 16%, che potrà versarsi anche in tre rate annuali. Fino al 2011, qualora si effettuino svalutazioni in base al valore normale, oppure qualora si riducano le quantità, si procede alla riliquidazione della sostitutiva, senza operare deduzioni fiscali.